DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

che modifica la settima decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(89/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1989, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [3], modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE [4], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella settima decisione 85/355/CEE [5], modificata da ultimo dalla decisione 89/368/CEE [6], il Consiglio ha dichiarato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi, effettuate in taluni paesi terzi per determinate specie, soddisfano le condizioni previste dalle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE;

considerando che nella settima decisione 85/356/CEE [7], modificata da ultimo dalla decisione 89/368/CEE, il Consiglio ha dichiarato che le sementi di determinate specie raccolte in taluni paesi terzi sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità;

considerando che per la maggior parte dei paesi terzi la validità delle decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE scade il 30 giugno 1990;

considerando che per l'Australia e la Norvegia erano attese informazioni dettagliate supplementari e che l'equivalenza, per quanto riguarda tali paesi, è stata limitata al periodo stimato necessario per la presentazione e la valutazione di tali informazioni; che tale periodo è scaduto il 30 giugno 1989;

considerando che, per quanto concerne l'Australia, la presentazione e la valutazione di dette informazioni progrediscono, ma è necessario un periodo supplementare per terminare queste operazioni; che nel caso della Norvegia le informazioni attese sono state fornite e la loro valutazione è ora terminata;

considerando che per questi due paesi è quindi opportuno prorogare l'equivalenza sino alla data in cui la validità delle decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE scade per la maggioranza dei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 85/355/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1990. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 della decisione 85/356/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 5*

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1990. »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 36.
(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.
(5) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 30.
(7) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.